



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Assemblea degli Iscritti



Dott. EurChem **Biagio Naviglio**
Presidente Ordine Chimici Campania
Napoli, 14 Aprile 2018




Assemblea degli Iscritti

- 1. Relazione del Presidente
- 2. Comunicazioni del Presidente: Legge 3/2018, Lorenzin
- 3. Relazione della Tesoriera
- 4. Conto consuntivo 2017: discussione e approvazione
- 5. Consegna premio Soci Onorari
- 6. Pausa caffè
- 7. Evento formativo: «L'attività del Chimico e l'aggiornamento della normativa»
(Prevenzione incendi, AUA, Chimico di Porto)




ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Assemblea degli Iscritti

Insediamiento Consiglio dell'Ordine : 2 Febbraio 2016


Attribuzione cariche : Presidente, Segretario e Tesoriere



Assemblea degli Iscritti

Il Consiglio dell'Ordine dei Chimici della Campania è attualmente costituito da 11 consiglieri (10 sez. A e 1 sez. B):

- Presidente – Dott. Naviglio Biagio
- Segretario – Dott.ssa Fasulo Rossella
- Tesoriere – Dott.ssa Cipolletti Maria Elisabetta
- Consigliere – Dott. Campana Daniele
- Consigliere – Dott. Campitiello Giuseppe
- Consigliere - Dott.ssa Cenci Angela
- Consigliere – Dott. Di Serio Martino
- Consigliere – Dott. Guida Maurizio
- Consigliere – Dott. Mandato Fioravante
- Consigliere – Dott.ssa Nanno Daniela
- Consigliere – Dott. Riccio Giuseppe



Consigli dell'Ordine:

18 novembre 2017 n. 5

08 settembre 2017 n.4

31 maggio 2017 n. 3

10 marzo 2017 n.2

21 gennaio 2017 n.1

Assemblea degli Iscritti:

6 maggio 2017

16 dicembre 2017



Assemblea degli Iscritti (Attività del Consiglio)

- Cura dell'albo degli Iscritti (Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti);
- Adempimenti per i bilanci, fatturazione elettronica, processo telematico, ecc.
- Recupero morosità
- Amministrazione trasparente (anticorruzione e trasparenza)
- Adempimenti conformità legislativa (81/08, DVR, visite mediche, corsi di formazione, ecc.)
- Razionalizzazione delle spese (es. revisione contratti, ecc.)
- Eventi formativi
- Commissioni
- Difesa della professione (quesiti professionali)



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA




Assemblea degli Iscritti (Difesa professione)

OGGETTO: competenze del chimico nella elaborazione e produzione di planimetrie di impianti a corredo di progetti industriali e pratiche autorizzative

- **Il Chimico è certamente come richiesto da tali uffici “tecnico abilitato” per la firma di planimetrie correlate alle pratiche ambientali, in ragione del DPR 328/2001.**
- Tali planimetrie non sono da equiparare con altre tipologie di planimetrie – ad esempio quelle topografiche - che sono di competenza di altre professioni riconosciute.
- Stante quanto sopra riportato, va ricordato che colui che non riconosca il Chimico Tecnico abilitato - nelle accezioni di cui sopra e con particolare riferimento al DPR 328/01 - si rende direttamente responsabile con le conseguenze del caso.
- In conclusione e riassumendo, il Chimico abilitato ed iscritto ad Albo professionale nell'ambito delle attività previste nel citato art. 36 del DPR 05/06/2001 n. 328 ha competenze nella progettazione di impianti che nella complessa accezione della parola contempla anche la realizzazione di elaborati grafici e planimetrici, i quali vengono firmati dal Chimico con apposizione del proprio sigillo professionale.




ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA




Assemblea degli Iscritti (Difesa Professione)

- **Oggetto : Planimetria firmata da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, ecc.) che asseveri lo stato dei luoghi, con l'indicazione della rete di scarico, del pozzetto di controllo e del punto di immissione in pubblica fogna;**
- La professione del Chimico è regolata, tra l'altro, dal R.D 1 marzo 1928, n. 842 (Regolamento per l'esercizio della professione di chimico G.U. 1° maggio 1928 ,n. 102) e dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti).
- In particolare il DPR 5 giugno 2001 n. 328 prevede , al Capo VII - Professione di chimico – punto 36, che
- «formano oggetto dell'attività professionale del chimico iscritto nell'albo – sezione A, le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:



Assemblea degli Iscritti (Difesa Professione)

- **d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo. »**
- Pertanto una planimetria con l'indicazione della rete di scarico, del pozzetto di controllo e del punto di immissione in pubblica fogna può essere firmata da un chimico iscritto all'albo in quanto tale attività rientra in quella prevista dal DPR n. 328 ed in particolare nella progettazione e realizzazione di impianti di depurazione, compilazione dei progetti e così via.



Assemblea degli Iscritti (Difesa professione)

Oggetto: Controlli emissioni in atmosfera


Il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 166 del 23 aprile 2012, pubblicato sul BURC n. 27 in data 30.04.2012 approva il disciplinare tecnico amministrativo e i moduli di domanda ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 272 comma 3.

Nel modulo di domanda di adesione all'autorizzazione generale è previsto che

“Le analisi chimiche dirette alla caratterizzazione qualitativa ed alle misurazioni degli inquinanti sono di esclusiva competenza di un professionista laureato in chimica, chimica industriale, biologia, abilitato all'esercizio della rispettiva professione”.

Pertanto un certificato di analisi delle emissioni in atmosfera rilasciato da un iscritto all'Ordine professionale dei Chimici è valido a tutti gli effetti di legge.

Infine si rende noto altresì che l'attività professionale del Chimico è regolamentata dal Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 842 art. 16 e dal DPR 5 giugno 2001 n. 328, art. 36; in tale legislazione è possibile evincere, tra l'altro, che le analisi chimiche sono una attività professionale che rientrano nella sfera di competenza del Chimico iscritto all'albo, che nell'esercizio di tale attività non necessita di ulteriori accreditamenti.



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE OTTAVA

Avvocato Difensore:
Aversano Francesco
Presso:
Capezzuto Salvatore
Via G. Miranda N.8 Napoli Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza
(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 28/11/2016 con il n. 5492/2016 ed esito: **Dichiara Irrricevibile.**

Numero Registro Generale: 3750/2012

| Parti | Avvocati |
|---|-------------------------------------|
| Ordine Degli Ingegneri Di Caserta, ed altri | Fumo Giancarlo Lucchese Annarita |
| Contro: | |
| Parti | Avvocati |
| Ordine Dei Chimici Della Campania, ed altri | Aversano Francesco |

Napoli, li' 28/11/2016

Il Direttore di Segreteria



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA

Assemblea degli Iscritti (Difesa Professione)

Oggetto: Disciplinare di gara CIG 665588955B rev 04 del 18/08/2016 – Analisi di acqua destinata al consumo umano e di acque di scarico (PA 62/2016, CIG V 71900000-7)

In riferimento all'oggetto codesto Ordine chiede l'annullamento del bando di gara per i principali seguenti motivi:

- le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle Pubbliche Amministrazioni soltanto agli iscritti all'Albo dei Chimici (R.D. 1 marzo 1928, n. 84, art. 16, DPR 5 giugno 2001 n. 328, art. 36);
- fra i soggetti ammessi alla gara, avrebbero dovuto prevedere anche la persona fisica iscritta all'Albo professionale come previsto dall'art.3 (definizioni) e dall'art. 83 (requisiti idoneità professionale) del D.Lgs. 50/2016;
- i requisiti minimi citati nel bando sono riferiti esclusivamente a società in quanto non possono essere posseduti da professionisti in accordo alle leggi vigenti, costituendo di fatto una limitazione alla libera concorrenza del mercato e conseguente accesso al bando;
- di conseguenza risulta fondamentale per partecipare alla gara il requisito minimo di una società ovvero - l'iscrizione alla CCIAA – requisito non possedibile da un professionista, che invece deve essere iscritto all'Albo Professionale
- ai punti 3.2 e 3.2.1 viene richiesta la restituzione di un rapporto di prova in chiara difformità, invece, alla necessaria emissione di certificazione di analisi che attesti l'eventuale superamento di legge ex DLgs 31/01 e ss.mm.ii., DLgs 152/06 e ss.mm.ii. La certificazione di analisi a firma del Professionista attesta infatti un giudizio conclusivo dell'analisi indicando eventuali difformità o non conformità rispetto ai valori limiti dei parametri vigenti.



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Assemblea degli Iscritti (Difesa Professione)

Oggetto: Chiarimenti in merito ad esposti pervenuti in relazione alle competenze professionali dei Chimici. Caratterizzazione dei siti di cui al D.Lgs 152/06.

Spett.li ENTI in indirizzo,
continuano a pervenire segnalazioni da parte di iscritti che lamentano difficoltà nell'esecuzione dell'attività professionale di Chimico a causa di errate interpretazioni della normativa professionale.

In particolare, da segnalazioni circostanziate pervenute da alcuni iscritti risulta che personale dell'ARPAC di Avellino abbia dato indicazioni ai titolari delle concerie di Solofra (AV) sulla conduzione di analisi finalizzate alla caratterizzazione dei suoli, affermando che tali analisi devono essere effettuate esclusivamente da "laboratori accreditati", perché solo queste hanno validità di legge.

Le suddette affermazioni di fatto costituiscono una limitazione all'attività professionale dei chimici nonché palese violazione delle Leggi dello Stato.

Menzioniamo che le competenze professionali derivano da quanto dettato dall'art. 33 della Costituzione. In particolare, per esercitare qualsiasi professione regolamentata è necessario sia superare uno specifico esame di stato sia l'iscrizione all'Ordine. Di fatto, quindi, il professionista chimico risulta abilitato da quanto sancito dal dettame costituzionale e dal superamento dell'esame di stato abilitante all'esercizio della professione e non necessita di ulteriori abilitazioni e/o accreditamenti.

Per quanto concerne la validità delle analisi chimiche è opportuno ribadire che le attività analitiche indispensabili per la caratterizzazione dei siti contaminati, quale momento di accertamento della presenza qualitativa e quantitativa di specie chimiche, i cui certificati devono essere presentate alla Pubblica



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Assemblea degli Iscritti) (Difesa Professione)

Amministrazione, sono di competenza del professionista Chimico iscritto all'albo, in base all'art. 16 del Regio Decreto 1 marzo 1928 n. 842 e all'art. 36 DPR 328/2001.

Il DPR 328/2001, del resto, fissa che il professionista chimico ha le competenze per effettuare e decidere le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione di un sito (compreso le procedure d'analisi), sia la validazione dei risultati ottenuti nonché la certificazione degli stessi.

In questa sede appare necessario riaffermare che il Chimico svolge una attività "regolamentata" e tutelata dallo Stato sulla quale gli ordini professionali esercitano una seria vigilanza - anche per quanto attiene al dovere di competenza scientifica - attraverso vari strumenti: codice etico, attività di formazione, potere regolamentare, potere disciplinare e sanzionatorio.

Nell'ambito della professione il Chimico svolge le analisi in linea con il progresso scientifico e tecnologico e, ove richiesto, con i protocolli operativi fissati da norme volontarie e cogenti, linee guida e convenzioni nazionali e/o internazionali.

È paradossale ed atecnico assistere, anche in alcuni atti formali, alla definizione del "laboratorio" come entità a sé stante.


Per la migliore chiarezza si deve esplicitare che, nel campo della libera professione, per "laboratorio chimico" si intende l'insieme delle attrezzature strumentali e logistiche in uso al professionista e di fatto è parte dello studio professionale ; pertanto il "laboratorio" non è una categoria giuridica autonoma né un soggetto di diritto, né ovviamente può essere considerato titolare di una attività professionale o soggetto deputato ad intrattenere rapporti professionali con i committenti.

Al riguardo si precisa che "il D.Lgs 152/06 - allegato 2, Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati (Metodiche analitiche) prevede che Le attività analitiche verranno eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità. Le metodiche analitiche applicate dovranno essere concordate fra le parti prima dell'inizio dei lavori, in fase di approvazione del piano di indagine proposto". Tale affermazione deve essere letta sia in accordo al dettato Costituzionale sia in accordo a quanto fissato dal recente DM 34/2013, che regola le società tra professionisti istituite per l'esercizio di attività professionali regolamentate. Il suddetto DM 34/2013 stabilisce con chiarezza che le attività professionali possono essere espletate solo dai soggetti iscritti allo specifico albo della professione regolamentata e non attribuisce alcuna competenza professionale ai "laboratori"; del resto:

il laboratorio è una res, non un soggetto.



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Assemblea degli Iscritti

Pertanto la certificazione, concernente le valutazioni di natura chimica svolte nell'ambito della caratterizzazione dei siti contaminati, può essere rilasciata soltanto dal Chimico iscritto all'Ordine tenuto conto che la semplice applicazione di metodiche analitiche, anche se effettuate in un regime di qualità, non può quasi mai ritenersi esaustiva e non può mai sostituire il dettato Costituzionale.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Chimici della Campania confida nella lettura del presente documento da parte delle Autorità in un profondo spirito di collaborazione e rinnovato proposito di offrire degna interpretazione delle regole che governano la materia.

Si rimanda al documento sulle competenze professionali dei chimici e sull'accreditamento pubblicato sul sito ufficiale dell'Ordine (www.chimicionline.it).



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Assemblea degli Iscritti (Difesa Professione)

Oggetto: Scuola di Specializzazione in Scienza di alimentazione

- Si premette che il Consiglio Superiore di Sanità, con parere reso in data 15 dicembre 2009, ha precisato che il nutrizionista è *“lo specialista dell'alimentazione umana di diversa estrazione professionale medica e/o non medica (biologo, agronomo, farmacista, veterinario, etc.), competente nella sicurezza alimentare del singolo e della collettività, esperto nel corretto utilizzo degli alimenti per il benessere psicofisico e per il mantenimento dello stato di salute, ai fini della prevenzione di quelle patologie (metaboliche, cardiovascolari, neoplastiche) che trovano nelle cattive abitudini alimentari un potente fattore eziologico”*.
- Prevede quindi una figura professionale anche “non medica” che sia competente nella sicurezza alimentare. Pertanto il Chimico munito della specializzazione in Scienza dell'alimentazione è qualificabile come nutrizionista.



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Si rammenta che il **nutrizionista**, secondo il parere del Consiglio Superiore di Sanità reso in data 15 dicembre 2009:

- *“conosce la composizione e le proprietà strutturali e funzionali degli alimenti, il ruolo e le funzioni dei singoli nutrienti, le principali tecnologie di trasformazione degli alimenti e le modifiche indotte nel contenuto in nutrienti;*
- *orienta o corregge, sulla base della valutazione dello stato di nutrizione di un individuo, le abitudini alimentari e lo stile di vita, prescrivendo interventi nutrizionali specifici fino a ricorrere alla nutrizione artificiale;*
- *cura l'organizzazione dei servizi di sorveglianza nutrizionale e di ristorazione collettiva, valuta la composizione degli alimenti e delle acque, nonché il loro effetto sullo stato di nutrizione sia del singolo individuo che della popolazione.”*

Tali attività rientrano nel bagaglio culturale del Chimico che ha compiuto studi e aggiornamenti nel campo delle scienze dell'alimentazione, che gli abbiano fornito competenze specifiche in materia di alimenti e nutrizione per la formulazione di tabelle dietetiche alimentari secondo parametri e requisiti nutrizionali basati scientificamente.

Quanto sopra, ferme restando le competenze e le riserve di altre professioni ed in particolare quella del medico di prescrivere diete come atto curativo.

Il Ministero della Salute, infatti, ha avuto cura di precisare che solo il nutrizionista medico è soggetto abilitato a prescrivere diete come atto curativo, farmaci e accertamenti diagnostici. Infatti il parere reso dal Ministero della Salute è stato richiamato dalla giurisprudenza, che ha affermato che la *“prescrizione di una dieta è atto di competenza del medico che presuppone la visita medica, un'attività di anamnesi, di analisi delle condizioni cliniche e patologiche del soggetto, di diagnosi e valutazione medica di cura con indicazione della dieta”* (Tribunale di Roma, 18 febbraio 2011, n.3527)



Tecnico Competente in Acustica

- **Richiesta del Collegio Nazionale dei Chimici al MIUR** in relazione ai requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica di cui al Capo VI del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161".
- Interrogazione e parere del CUN (Consiglio Universitario Nazionale) recepita dal MIUR e trasmessa al CNC
- Seguiranno nuove richieste a Autorità Garante per la Concorrenza del Mercato alla luce della risposta del **MIUR che convalida le nostre lauree come «tecnico scientifiche» e dunque come tali rientranti tra quelle del DLgs 42/17.**



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Tecnico Competente in Acustica

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota dell'Ufficio VI della DGSINFS del 20/9/2017 di trasmissione della richiesta del Consiglio Nazionale dei Chimici al fine di accertare per quanto in oggetto specificato che le lauree tecnico scientifiche in Scienze e tecnologie chimiche, in Scienze chimiche ed in Scienze e tecnologie della chimica industriale L27, LM54 e LM71 prevedano esami di profitto e crediti formativi universitari specificatamente inerenti l'attività di tecnico competente in acustica di cui al Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;

Visto il Decreto Legislativo del 17 febbraio 2017, n. 42;

Vista la documentazione prodotta;

Sentiti i Relatori;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

i Corsi di Studio attivi nelle Classi di Laurea in Scienze e tecnologie chimiche (L-27), di Laurea Magistrale in Scienze chimiche (LM-54) e Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) non prevedono obbligatoriamente attività formative e crediti formativi universitari (CFU) specificamente inerenti all'attività di tecnico competente in acustica di cui al D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.

Si osserva, tuttavia, che il possesso di una laurea o di una laurea magistrale tra quelle elencate nell'Allegato 2 al D.Lgs. 42/2017 costituisce un requisito necessario, ma non sufficiente, per l'accesso alla professione di tecnico competente in acustica, essendo il principale titolo abilitante il possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 1, articolo 22, del suddetto D.Lgs. 42/2017. Inoltre, l'elenco di lauree e lauree magistrali a



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Tecnico Competente in Acustica

indirizzo tecnico o scientifico specificato nell'Allegato 2 non comprende numerose classi che forniscono le conoscenze e competenze di base (riconducibili ai settori scientifico-disciplinari FIS/*, MAT/*, INF/01, ING-INF/05 e ING-IND/11) idonee per la frequenza dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica organizzati secondo lo schema cui all'Allegato 2 al D.Lgs. 42/2017.

Di conseguenza si ritiene che nell'Allegato 2 del D.Lgs. 42/2017 alle Classi di Laurea e Laurea Magistrale ivi specificate debbano essere aggiunte tutte le Lauree e le Lauree Magistrali conseguite ottenendo almeno 16 CFU nei seguenti Settori Scientifico Disciplinari: FIS/*, MAT/*, INF/01, ING-INF/05 e ING-IND/11.

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)



Assemblea Iscritti

Contributo annuale 2018 : 165 euro

Esenzione prima rata di iscrizione anche per il 2018:

giovani laureati con meno di 35 anni e iscrizione all'Ordine entro tre anni dal conseguimento della laurea



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA




Assemblea Iscritti

Commissioni Ordine Chimici Campania

- Alimenti/agroalimentare
- Ambiente/sicurezza/energia/amianto
- Sanità/ambito regolatorio
- Giovani Chimici
- Beni Culturali
- Nutrizione
- Scuola



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



| | | |
|--|---------------|------------|
| Ottavo Convegno Internazionale Diagnosi Conservazione Valorizzazione Patrimonio Culturale | OrdNa_29_2017 | 14/12/2017 |
| Assemblea degli Iscritti | OrdNa_27_2017 | 16/12/2017 |
| La professione del Chimico: Normativa. Analisi di problemi e quesiti posti dagli Iscritti | OrdNa_28_2017 | 16/12/2017 |
| Metodiche analitiche e campionamento | OrdNa_26_2017 | 10/11/2017 |
| Il ruolo del Chimico nella lotta contro l'inquinamento | OrdNa_25_2017 | 21/10/2017 |
| Studi professionali: apertura, direzione e competenze | OrdNa_21_2017 | 12/10/2017 |
| Metodiche analitiche applicate alla professione | OrdNa_22_2017 | 17/10/2017 |
| Metodiche analitiche e campionamento | OrdNa_23_2017 | 19/10/2017 |
| La gestione delle sostanze chimiche secondo i Regolamenti REACH e CLP | OrdNa_24_2017 | 20/10/2017 |
| Esame di Stato e normativa professionale | OrdNa_20_2017 | 10/10/2017 |
| Chimica per la Protezione dell'Ambiente | OrdNa_19_2017 | 28/09/2017 |
| Il concetto sistemico di filiera: La filiera dell'olio | OrdNa_18_2017 | 14/07/2017 |
| Tecniche di campionamento delle aldeidi | OrdNa_17_2017 | 20/06/2017 |
| L'immagine e la Buona comunicazione della Chimica | OrdNa_16_2017 | 19/05/2017 |
| Esame di Stato e normativa professionale | OrdNa_13_2017 | 17/05/2017 |
| Metodiche analitiche e campionamento | OrdNa_14_2017 | 19/05/2017 |
| Consulenza tecnica nei procedimenti di giustizia penale e civile | OrdNa_15_2017 | 22/05/2017 |
| Esame di Stato e normativa professionale | OrdNa_08_2017 | 02/05/2017 |
| Studi professionali: apertura, direzione e competenze | OrdNa_09_2017 | 04/05/2017 |
| Metodiche analitiche applicate alla professione | OrdNa_10_2017 | 09/05/2017 |
| Metodiche analitiche e campionamento | OrdNa_11_2017 | 11/05/2017 |
| La gestione delle sostanze chimiche secondo i Regolamenti REACH e CLP | OrdNa_12_2017 | 23/05/2017 |
| Assemblea Ordinaria degli Iscritti 2017 | OrdNa_06_2017 | 06/05/2017 |
| Rapporti di Prova e Certificazione analitica del Chimico | OrdNa_07_2017 | 06/05/2017 |
| XVIII Convegno di Tribologia | OrdNa_05_2017 | 25/05/2017 |
| La Sostenibilità nell'Industria Manifatturiera – Case Study: Il settore conciario italiano | OrdNa_04_2017 | 16/02/2017 |
| La Sostenibilità nell'Industria Manifatturiera – Case Study: Il settore conciario italiano | OrdNa_04_2017 | 16/02/2017 |
| La Valorizzazione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli | OrdNa_03_2017 | 18/03/2017 |
| Il Chimico e la sicurezza dei prodotti cosmetici | OrdNa_02_2017 | 10/02/2017 |
| Chimica e Salute | OrdNa_01_2017 | 11/01/2017 |



Assemblea degli Iscritti

Invito, quindi, l'Assemblea all'approvazione del Conto Consuntivo 2017 che sarà illustrato dalla Tesoriera Dott.ssa Cipolletti, con la considerazione che il Consiglio, dal suo insediamento, ha provveduto ad operare all'amministrazione dei beni dell'Ordine in conformità alle normative vigenti nell'interesse generale degli Iscritti.



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Grazie per l'attenzione



Dott. EurChem **Biagio Naviglio**

Presidente Ordine Chimici Campania